

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIZ, RUBNER e FERRARI Karl

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1992

Modifica alla legge 13 agosto 1980, n. 454, concernente l'indennità speciale di seconda lingua per i pubblici dipendenti in servizio nella provincia di Bolzano

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'articolo 100 del vigente statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, assicura ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale.

In attuazione di detto principio, in tutte le assunzioni presso le Amministrazioni pubbliche, sia statali che parastatali e locali, è richiesto da parte degli aspiranti il possesso di un ulteriore requisito, rispetto al comparto del pubblico impiego nel

restante territorio nazionale, e cioè il possesso della conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, che viene accertata mediante superamento di appositi esami.

Dapprima la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, e quindi la legge 13 agosto 1980, n. 454, hanno introdotto, per i magistrati e i dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, nonché per gli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, un'indennità speciale mensile di seconda lingua, a riconoscimento sia di una specifica preparazione professionale, sia delle particolarità operative del servizio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale indennità concorre indubbiamente a costituire la retribuzione normale delle prestazioni lavorative del pubblico dipendente in provincia di Bolzano, per cui, conformemente ai principi generali desumibili dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dall'articolo 2121 del codice civile, dovrebbe anch'essa essere ritenuta utile ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale.

In effetti, nell'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige, della provincia autonoma di Bolzano, dei comuni di detta provincia e di altri enti locali, la corrispondente indennità, che viene per lo più corrisposta ai rispettivi dipendenti, a fronte del possesso della conoscenza delle due lingue, sotto forma di una maggiorazione della base retributiva, è pensionabile ed assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio.

L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 454, dispone invece, per i dipendenti statali ed equiparati, che l'indennità speciale di seconda lingua e l'assegno di studio (previsto per quanti, già in servizio anteriormente all'entrata in vigore della normativa sull'obbligo della conoscenza delle due

lingue, siano sprovvisti di detto requisito ed intendano frequentare corsi appositi per l'apprendimento della seconda lingua) non siano computabili agli effetti del trattamento di quiescenza.

Tale norma sembra essere stata introdotta proprio per impedire che, diversamente, in ossequio ai principi generali vigenti in materia di pubblico impiego ed al costante indirizzo giurisprudenziale sullo specifico argomento, siffatta indennità fosse appunto computabile a detti fini, possedendo tutti i requisiti di stabilità e continuità propri della retribuzione.

È evidente pertanto che nel comparto del pubblico impiego in provincia di Bolzano sussiste attualmente una ingiusta disparità di trattamento, a parità di requisiti e prestazioni, cui il presente disegno di legge intende ovviare, rimuovendo una discriminazione in danno dei dipendenti statali ed equiparati rispetto a quelli degli enti locali, nell'ambito dei precitati principi generali.

Per le stesse ragioni, avendo sostanzialmente detta indennità natura stipendiale, si ritiene equo che essa sia computabile anche nella tredicesima mensilità.

Il presente disegno di legge era già stato presentato nella IX legislatura presso la Camera dei deputati, ove recava il n. 2088, e nella X legislatura presso il Senato della Repubblica, ove recava il n. 35.

Dato che il disegno di legge non è stato esaminato, i senatori proponenti lo ripresentano in questa XI legislatura insistendo per il suo accoglimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n. 454, l'indennità speciale di cui all'articolo 5 della legge medesima è interamente computabile nella tredicesima mensilità. Essa è altresì computata agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza in ragione del 5 per cento del relativo ammontare percepito per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo di anni venti.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.